



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'Interno*

**VISTO** l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:

- A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
- F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

**CONSIDERATO** che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: *"Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

**RILEVATO** che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;

**CONSIDERATO** che l'entità dei contributi da assegnare, secondo quanto disposto dal citato comma 30, è complessivamente pari ad euro 497.220.000,00, come riportato negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

**CONSIDERATO** altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 35 del richiamato articolo 1, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai predetti commi da 29 a 33, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del citato comma 32, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal menzionato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020";

**VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

**VISTI** gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

**VISTO** il comma 36 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in argomento;



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

**VISTO** il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: *"I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile."*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020.

Articolo 2  
(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020" (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo").
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3  
(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:
  - per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



*Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno*

Articolo 6  
(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 GEN 2020

Il Capo Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali  
Elisabetta Belgiorno





**Misura del contributo assegnato 70.000 euro**

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
532	VR	LAVAGNO
533	VR	LAZISE
534	VR	MONTEFORTE D'ALPONE
535	VR	MOZZECANE
536	VR	NOGARA
537	VR	POVEGLIANO VERONESE
538	VR	RONCO ALL'ADIGE
539	VR	SAN GIOVANNI ILARIONE
540	VR	SOAVE
541	VR	VERONELLA
542	VR	VILLA BARTOLOMEA
543	GO	CORMONS
544	GO	GRADISCA D'ISONZO
545	GO	GRADO
546	GO	SAN CANZIAN D'ISONZO
547	GO	STARANZANO
548	PN	AVIANO
549	PN	BRUGNERA
550	PN	CANEVA
551	PN	CASARSA DELLA DELIZIA
552	PN	CHIONS
553	PN	PASIANO DI PORDENONE
554	PN	PRATA DI PORDENONE
555	PN	ROVEREDO IN PIANO
556	PN	SESTO AL REGHENA
557	PN	ZOPPOLA
558	TS	DUINO-AURISINA
559	TS	SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA
560	UD	BASILIANO
561	UD	BUJA
562	UD	CAMPOFORMIDO
563	UD	FAGAGNA
564	UD	FIUMICELLO VILLA VICENTINA
565	UD	LIGNANO SABBIAADORO
566	UD	MAJANO
567	UD	MANZANO
568	UD	MARTIGNACCO
569	UD	PAGNACCO
570	UD	PALMANOVA
571	UD	PASIAN DI PRATO
572	UD	PAVIA DI UDINE
573	UD	POVOLETTO
574	UD	POZZUOLO DEL FRIULI
575	UD	REMANZACCO
576	UD	RIVIGNANO TEOR

N.	PROV.	COMUNE
577	UD	SAN DANIELE DEL FRIULI
578	UD	SAN GIORGIO DI NOGARO
579	UD	SAN GIOVANNI AL NATISONE
580	UD	TARCENTO
581	UD	TRICESIMO
582	BO	ALTO RENO TERME
583	BO	ARGELATO
584	BO	BARICELLA
585	BO	BENTIVOGLIO
586	BO	CASTELLO D'ARGILE
587	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI
588	BO	DOZZA
589	BO	GALLIERA
590	BO	MALALBERGO
591	BO	MARZABOTTO
592	BO	MINERBIO
593	BO	MONTERENZIO
594	BO	MONZUNO
595	BO	PIEVE DI CENTO
596	BO	SALA BOLOGNESE
597	BO	SAN GIORGIO DI PIANO
598	BO	SANT'AGATA BOLOGNESE
599	BO	VERGATO
600	FC	BAGNO DI ROMAGNA
601	FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
602	FC	GATTEO
603	FC	LONGIANO
604	FC	MELDOLA
605	FC	MERCATO SARACENO
606	FC	PREDAPPIO
607	FE	FISCAGLIA
608	FE	MESOLA
609	FE	OSTELLATO
610	FE	POGGIO RENATICO
611	FE	RIVA DEL PO
612	FE	TRESIGNANA
613	FE	VIGARANO MAINARDA
614	MO	CAMPOGALLIANO
615	MO	CAVEZZO
616	MO	CONCORDIA SULLA SECCHIA
617	MO	MARANO SUL PANARO
618	MO	MEDOLLA
619	MO	RAVARINO
620	MO	SAN CESARIO SUL PANARO
621	MO	SAN PROSPERO

